

DAC6 – Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa nel settore fiscale.

In data 26 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 che ha recepito in Italia la Direttiva dell'Unione Europea 2018/822 meglio conosciuta come **DAC 6 (Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa nel settore fiscale)**.

Tale Direttiva richiede agli intermediari e, in taluni casi ai contribuenti, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative a meccanismi fiscali transfrontalieri (Reportable Cross-Border Arrangements – RCBA) particolarmente aggressivi e che soddisfano determinati criteri.

Un meccanismo fiscale transfrontaliero consiste in uno schema, accordo o progetto riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora contenga almeno uno degli elementi distintivi, c.d. "Hallmarks", indicati nell'Allegato 1 al D.Lgs. N.100/2020 e siano verificate le seguenti condizioni:

- non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività;
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni, o sull'identificazione del titolare effettivo.

La segnalazione all'Agenzia delle Entrate dei meccanismi fiscali transfrontalieri oggetto di comunicazione riguarda solo i meccanismi attuati a partire dal 25 giugno 2018 in base alle seguenti scadenze:

- per i meccanismi fiscali transfrontalieri attuati nel periodo transitorio compreso tra il 25 giugno 2018 e il 31 dicembre 2020 la segnalazione, con effetti retroattivi, sarà eseguita una tantum in base alle scadenze previste dalla normativa e comunque non oltre il 28 febbraio 2021;
- per i meccanismi fiscali transfrontalieri attuati a partire dal 01 gennaio 2021 le segnalazioni saranno eseguite ordinariamente entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione, o a quello in cui è stata avviata l'attuazione o fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza, ai fini dell'attuazione del meccanismo stesso.

A tal proposito si comunica che la Cassa, in qualità di intermediario, è potenzialmente assoggettata all'obbligo di comunicazione delle informazioni riguardanti meccanismi transfrontalieri aggressivi ai sensi della normativa sopra menzionata, purché ricorrano determinati presupposti.

A seguito delle segnalazioni eventualmente inoltrate dalla Cassa, sarà cura della Cassa informare la Clientela interessata al fine di evitare segnalazioni multiple verso l'Agenzia delle Entrate, qualora anche il Cliente avesse provveduto in tal senso.